



AMBITO TERRITORIALE TA/2

MASSAFRA-MOTTOLA-PALAGIANO-STATTE -ASL /TA

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Oggetto: Associazione dei Comuni dell'Ambito TA/2 quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 - Modifica della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni dell'Ambito TA/2.

L'anno **duemilaquindici** il giorno 30 del mese di **gennaio** alle ore **10.30**, presso il Comune di Massafra, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/2 e risultano presenti:

			P	A
1)	Sindaco di MASSAFRA	Presidente	X	
2)	Sindaco di MOTTOLA	Componente		X
3)	Sindaco di PALAGIANO	Componente	X	
4)	Sindaco di STATTE	Componente	X	
5)	ASL TA	Componente	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267	
Parere _____ in ordine alla regolarità tecnica.	Il Responsabile dell'Ufficio di Piano <i>Avv. Maria Rosaria Latagliata</i>
Addi, <u>30/01/2015</u>	<i>[Signature]</i>
Parere _____ in ordine alla regolarità contabile.	Il Responsabile della Ragioneria <i>Dott. Simone Simeone</i>
Addi, <u>30/01/2015</u>	<i>[Signature]</i>
Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267	
Prenotazione _____ Impegno definitivo _____	Il Responsabile del Ragioneria <i>Dott. Simone Simeone</i>
Addi, _____	

RELAZIONE TECNICA

Premesso

- che le riforme più recenti hanno mirato ad accentrare le procedure contrattuali degli enti locali in Stazioni uniche appaltanti (Sua) e Centrali uniche di committenza (Cuc), per le seguenti finalità:
 - centralizzazione degli acquisti ai fini del contenimento della spesa pubblica (Cuc);
 - centralizzazione delle procedure di gara per assicurare la massima trasparenza (Sua).

Rilevato

- che la «centrale unica di committenza» (Cuc) viene introdotta nel nostro ordinamento con la Direttiva comunitaria n. 18/2004 al fine di migliorare le commesse pubbliche in virtù delle economie di scala conseguibili grazie all'aumento del loro volume;
- che in base all' articolo 3, comma 34 del Codice dei contratti la «centrale unica di committenza» è "un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori";
- che, ai sensi dell' articolo 23-ter, comma 3, Dl 90/2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- che i Comuni non capoluogo di provincia devono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, di valore superiore a € 40.000,00, mediante una delle opzioni previste dall'articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Dl 66/2014 e successivamente dal Dl 90/2014:
 - le unioni dei comuni (articolo 32 del Tuel);
 - un apposito "accordo consortile" tra i comuni;
 - le province (legge 7 aprile 2014 n. 56, articolo 1, comma 88) ma anche le città metropolitane (articolo 1, comma 44 c);
 - un soggetto aggregatore.

In alternativa, i Comuni possono acquisire direttamente beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip (ad esempio, il Mepa) o da altro soggetto aggregatore (ad esempio, regionale).

Rilevato

- che la locuzione "apposito accordo consortile" costituisce una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi non già all'accordo istitutivo di un vero e proprio consorzio, ai sensi dell'art. 31 del TUEL, bensì alla convenzione ex art. 30 del TUEL, come strumento alternativo all'unione dei comuni, che costituisce un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente (*Deliberazione Corte conti, sezione Umbria n. 112/2013/PAR*);
- che questa interpretazione è da considerare incontrovertibile atteso che, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si pone in linea con la finalità della disciplina di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici riducendo i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica, in applicazione del principio delle economie di scala, soprattutto in un contesto di emergenza per la tenuta degli equilibri di finanza pubblica;
- che la stessa, infine, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, di sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali, ad eccezione dei consorzi imbriferi.

Dato atto

- che in data 5/12/2013 è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la **Convenzione di gestione associata delle funzioni e servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito territoriale n. 2** nella quale il Comune di Massafra viene individuato quale Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale (art. 7), il cui schema è stato preventivamente approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni :
 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Massafra n. 109 del 29/10/2013;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Mottola n. 87 del 25/11/2013;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Palagiano n. 57 del 26/11/2013;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Statte n. 46 del 27/11/2013
- che in particolare, nella Convenzione si disciplinano all'Art. 8 le "**Funzioni del Comune capofila**", nel quale si specifica, tra l'altro, che il Comune capofila "*adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona; gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;.....esercita ogni adempimento*

amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit; verifica ed assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione";

- che all'Art. 10, si esplicano le competenze dell' "Ufficio di Piano", come di seguito riportato:

"Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale tecnostuttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

All'Ufficio di Piano sono assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.....omissis.....

L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;.....".

Dato atto, altresì, che il Coordinamento istituzionale dell'Ambito,

- con Deliberazione n. 2 del 16.01.2014, ha approvato il **Regolamento dell'ufficio di Piano**;
- con Deliberazione n. 1 del 16/01/2014 ha approvato il **Regolamento di gestione del fondo unico di Ambito** (regolamento contabile), approvato successivamente dal Consiglio comunale di Massafra con deliberazione n. 2 dell'18/03/2014;
- con Deliberazione n. 4 del 28/01/2014, ha approvato il **Regolamento unico per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi**, approvato successivamente dal Consiglio comunale di Massafra con deliberazione n. 3 dell'18/03/2014;

Rilevata la opportunità e necessità di dare atto, precisare e confermare che l'Associazione dei Comuni dell'Ambito TA72, che opera attraverso il Comune di Massafra, in qualità di Comune capofila, costituisce una Centrale Unica di committenza, per gli acquisti di servizi e forniture per l'attuazione del III Piano Sociale di Zona 2013/2015, a valere sul triennio 2014/2016, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Dl

Per tutto quanto sopra esposto, precisato e considerato, si rimette all'organo competente lo schema della Convenzione modificato, in particolare "nella premessa, e negli articoli 3, 5, 8, 10 e 12", per le determinazioni in merito



Il Dirigente
Responsabile dell'Ufficio di Piano
avv. Maria Rosaria Latagliata

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Letta, acquisita e condivisa la relazione Tecnica sopra esposta

Visto l'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Dl 66/2014 e successivamente dal Dl 90/2014, che prevede che i Comuni non capoluogo di provincia devono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, di valore superiore a € 40.000,00, mediante:

- le unioni dei comuni (articolo 32 del Tuel);
- un apposito "accordo consortile" tra i comuni: - le province (legge 7 aprile 2014 n. 56, articolo 1, comma 88) ma anche le città metropolitane (articolo 1, comma 44 c);
- un soggetto aggregatore.

In alternativa, i Comuni possono acquisire direttamente beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip (ad esempio, il Mepa) o da altro soggetto aggregatore (ad esempio, regionale).

Atteso

- che la locuzione "apposito accordo consortile" costituisce una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi non già all'accordo istitutivo di un vero e proprio consorzio, ai sensi dell'art. 31 del TUEL, bensì alla convenzione ex art. 30 del TUEL, come strumento alternativo all'unione dei comuni, che costituisce un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente (*Deliberazione Corte conti, sezione Umbria n. 112/2013/PAR*);

Dato atto

- che in data 5/12/2013 è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la **Convenzione di gestione associata delle funzioni e servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito territoriale n. 2** nella quale il Comune di Massafra viene individuato quale Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale (art. 7)

Viste le Deliberazioni di approvazione dello schema di Convenzione della gestione associata delle funzioni e servizi sociali:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Massafra n. 109 del 29/10/2013;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Mottola n. 87 del 25/11/2013;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Palagiano n. 57 del 26/11/2013;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Statte n. 46 del 27/11/2013

Richiamate

- la propria Deliberazione n. 1 del 16/01/2014 con cui ha approvato il Regolamento di gestione del fondo unico di Ambito (regolamento contabile);
- la propria Deliberazione n. 2 del 16/01/2014 con cui ha approvato il Regolamento dell'Ufficio di Piano
- la propria Deliberazione n. 4 del 28/01/2014, con cui ha approvato il Regolamento unico per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi;

Ritenuto

- di dare atto, precisare e confermare che il Comune di Massafra, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale TA/2, costituisce una Centrale Unica di committenza, per gli acquisti di servizi e forniture per l'attuazione del III Piano Sociale di Zona 2013/2015, a valere sul triennio 2014/2016, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Dl 66/2014 e successivamente dal Dl 90/2014.

Visti

- l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale

1. di dare atto che i Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte si sono associati per la **gestione associata delle funzioni e servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito territoriale n. 2** per la piena attuazione del Piano Sociale di Zona 2013-2015, a valere per il triennio 2014-2016, sottoscrivendo un'apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, in data 5/12/2013,
2. di dare atto che **tale Associazione di Comuni costituisce una C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**, per gli acquisti di servizi e forniture per l'attuazione del III Piano Sociale di Zona 2013/2015, a valere sul triennio 2014/2016, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Dl 66/2014 e successivamente dal Dl 90/2014;
3. di integrare, pertanto, la Convenzione su citata con le puntualizzazioni necessarie per formalizzare che detta Associazione di comuni costituisce Centrale Unica di committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di appalti di servizi e forniture;
4. di approvare le modifiche /integrazioni alla Convenzione, che vengono riportate in neretto nello schema di Convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in particolare *"nella premessa, e negli articoli 3, 5, 8, 10 e 12"* ed approvare, conseguentemente, lo schema integrale di convenzione così come modificato;
5. di dare atto che la Centrale Unica di committenza si avvarrà dei Regolamenti dell'Ambito, ovvero del Regolamento dell'ufficio di piano, del Regolamento di gestione del fondo unico di Ambito (regolamento contabile) e del Regolamento unico per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi
6. di trasmettere la presente deliberazione ai comuni associati ai fini dell'approvazione da parte dei Consigli comunali di ciascun Comune;
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

